

COMUNE DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via del Merone n.1 – 87056 Santo Stefano di Rogliano (CS)
Tel. 0984 969141 - fax 0984 969363 e-mail: santostefanodir@libero.it
C.F. 80006340782 – P.IVA 01637380781



Ordinanza n°125/2021 del 3 Maggio 2021 PROT. N. 2461 DEL 3 MAGGIO 2021

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Disposizione di quarantena con sorveglianza attiva

LA SINDACA

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista l'Ordinanza del Presidente della regione Calabria n.25 del 3 Aprile 2020, recante quale oggetto: Ulteriore misure per la prevenzione e la gestione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 1/2020, n. 3/2020, n. 4/2020, n.5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n.15/2020, n. 22/2020, e n.23/2020.

Considerato, in particolare, che il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del Dipartimento di Prevenzione e tutela della salute territorialmente competente, adotta provvedimento di isolamento domiciliare volontario secondo quanto prescritto;

Vista la comunicazione del 03.05.2021, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, mediante la quale si prescrive la disposizione di QUARANTENA perché a stretto contatto con soggetto positivo al test antigenico per la ricerca di RNA di SARS-COVID -19 di apposita ordinanza perOMISSIS....

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.";

ORDINA CHE

.....OMISSIS....., sia sottoposto, in QUARANTENA perché a contatto stretto con soggetto positivo al test antigenico per la ricerca di RNA di SARS-COVID -19 dal 29.04.2021 fino a comunicazione del Dipartimento, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio, territorialmente competente, della ASP di Cosenza;

la presente Ordinanza sia notificata a:

- ...OMISSIS.....
- ...OMISSIS....
- Forze di polizia e ASP di Cosenza, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - o Prefettura UTG Cosenza
 - o ASP di Cosenza Distretto di Rogliano
 - o Presidente Regione Calabria
 - o Dipartimento Tutela della Salute Regione Calabria
 - o Polizia Municipale
 - o AI MMG
 - o Stazione Carabinieri di Rogliano
- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a NUOVA DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

INFORMA

- che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 3 Maggio 2021

